

REGOLAMENTO (CEE) N. 3469/92 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 1992

che sospende l'applicazione del meccanismo complementare degli scambi per l'importazione di granturco in Portogallo nel corso della campagna 1992/1993

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 251,

visto il regolamento (CEE) n. 3659/90 del Consiglio, dell'11 dicembre 1990, relativo ai prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi durante la seconda tappa dell'adesione del Portogallo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 831/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 1

considerando che il regolamento (CEE) n. 3659/90 prevede che il meccanismo complementare degli scambi si applichi nel corso della seconda tappa alle condizioni previste agli articoli 250, 251 e 252 dell'atto di adesione; che per i prodotti dei codici NC 1001 90 99, 1003 00 90 e 1005 90 00 tale meccanismo si applica nei periodi sensibili per la commercializzazione dei prodotti portoghesi; che occorre stabilire tali periodi per ciascuno dei cereali considerati tenendo conto del periodo di raccolta;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1351/92 della Commissione, del 26 maggio 1992, recante modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore dei cereali per le importazioni in Portogallo durante la campagna 1992/1993⁽³⁾, prevede l'applicazione del meccanismo all'importazione di granturco in Portogallo per il periodo dal 1° settembre 1992 al 28 febbraio 1993;

considerando che lo smaltimento della produzione portoghese di granturco della campagna 1992/1993 può considerarsi compiuto; che non è pertanto necessario continuare ad assoggettare le importazioni di granturco in Portogallo al meccanismo complementare agli scambi;

considerando che pertanto non è stato possibile utilizzare alcuni titoli ancora validi; che appare pertanto appropriato permettere, a richiesta degli interessati, lo svincolo delle cauzioni costituite all'atto della presentazione della domanda di titoli MCS;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1351/92, il meccanismo complementare agli scambi non si applica alle importazioni di granturco in Portogallo.

Articolo 2

Le cauzioni costituite in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1351/92 relativamente a domande di titoli MCS aventi ad oggetto l'importazione in Portogallo di granturco, presentate nei mesi di ottobre e novembre 1992, sono svincolate a richiesta degli interessati.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° dicembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 38.⁽²⁾ GU n. L 88 del 3. 4. 1992, pag. 14.⁽³⁾ GU n. L 145 del 27. 5. 1992, pag. 97.